

Permesso di soggiorno

Queste disposizioni non si applicano ai componenti del Sacro collegio e del Corpo diplomatico e consolare (art. 8 TU).

RICHIEDITA E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, con o senza visto (se in esenzione di visto) e che siano in possesso della ricevuta della dichiarazione di soggiorno (se esonerati dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno), oppure di carta di soggiorno (ovvero dell'equivalente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) o di permesso di soggiorno (oppure della ricevuta attestante il deposito o l'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno) e del passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. L'inosservanza dell'obbligo è punita con l'espulsione.

La legge 28 maggio 2007, n. 68 "*Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*", entrata in vigore il 2 giugno, ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata (visite, affari, turismo e studio non superiore a tre mesi) sostituendoli con una dichiarazione di presenza da compilare su apposito modello e da consegnare alla polizia di frontiera oppure alla questura.

Il decreto del Ministro dell'interno 26 luglio 2007 definisce il modello da utilizzare per le dichiarazioni. Al tempo stesso stabilisce ulteriori semplificazioni degli adempimenti burocratici per non compromettere l'operatività delle frontiere e per favorire al massimo la mobilità del turismo internazionale che, come è noto, costituisce una delle fonti primarie del prodotto interno nazionale. In base al DM **gli stranieri che provengono dall'area extraSchengen non solo non devono presentare la richiesta di permesso di soggiorno breve, ma neppure la dichiarazione di presenza né alla polizia di frontiera, né, tanto meno, alla questura.**

In questi casi, infatti, poiché sono comunque assoggettati ad un rigoroso controllo di frontiera da parte della polizia italiana, si è ritenuto che il timbro apposto sul passaporto possa considerarsi equivalente alla ricevuta della dichiarazione.

L'obbligo della dichiarazione, così come recita testualmente la legge n. 68, rimane a carico degli stranieri extracomunitari che provengono da un paese dell'area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia). Costoro infatti devono presentarsi entro otto giorni in questura o in commissariato per compilare personalmente la dichiarazione di presenza utilizzando il modulo ufficiale.

Nel caso in cui **gli stranieri che provengono dall'area Schengen alloggino presso un albergo o una struttura ricettiva** tenuti alla compilazione delle schedine alloggiati come stabilito dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (campeggi, villaggi turistici, proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) **sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.** In tali casi, infatti, la "schedina alloggiati" è considerata equivalente alla dichiarazione di soggiorno. In definitiva la dichiarazione alla questura dovrà essere presentata solo dagli stranieri che provengono dall'area Schengen e che non prendono alloggio presso una struttura ricettiva.

L'omessa dichiarazione di soggiorno o la permanenza in Italia oltre novanta giorni dall'ingresso ovvero oltre la durata del visto comporta l'adozione di un provvedimento di espulsione.


Fatti salvi i casi di esenzione, il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per territorio con una delle seguenti modalità, a seconda dei casi:

- direttamente in questura;
- tramite gli uffici postali con apposito kit distribuito da Poste italiane;
- tramite gli uffici postali previa compilazione della domanda presso lo sportello unico dell'immigrazione della prefettura.

Infatti, per agevolare le operazioni di rilascio e rinnovo del permesso e della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell'art. 9 TU) nel mese di febbraio 2006 il Ministero dell'interno ha sottoscritto una convenzione con Poste italiane e due distinti protocolli con ANCI e con gli Istituti di Patronato aderenti al CE.PA, *Centro Patronati*, al C.I.P.L.A., *Comitato di Intesa tra i Patronati dei Lavoratori Autonomi*, al C.I.P.A.S., *Coordinamento Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale*, al CO.P.A.S., *Coordinamento dei Patronati di Assistenza Sociale*. A seguito di queste intese i cittadini stranieri interessati al rilascio o al rinnovo dei propri titoli di soggiorno (salvo per alcuni particolari permessi) dall'11 dicembre 2006 non devono più presentare le domande direttamente all'ufficio immigrazione della questura, ma le inoltrano per corrispondenza tramite gli uffici postali, previa predisposizione della documentazione da parte degli uffici dei patronati o dei comuni.

a) Richieste da presentare presso gli uffici immigrazione delle questure:

- Cure Mediche
- Assistenza minore ex art. 31, comma 3 e art. 29, comma 6
- Motivi umanitari
- Asilo politico (Richiesta-rilascio)
- Minore età
- Giustizia
- Status apolide (rilascio)
- Integrazione minore
- Gara sportiva
- Vacanze lavoro
- Famiglia nei casi di divieto di espulsione del coniuge o del parente entro il quarto grado del cittadino italiano con il quale convivono.



Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici (documento che talvolta può non essere disponibile, come nel caso dei richiedenti asilo o lo status di apolide) i timbri apposti dagli uffici di frontiera, il visto di ingresso, ove previsto;
- b) quattro fotografie;
- c) una marca da bollo da € 14,62;
- d) attestato versamento su bollettino postale premarcato di € 27,50 (eccetto per le richieste del permesso per giustizia, asilo/apolidia, cure mediche e minore età in quanto il permesso è rilasciato in formato cartaceo);
- d) la documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza e polizza assicurativa per l'assistenza sanitaria, nei casi di soggiorno per cure mediche e gara sportiva;
- e) negli altri casi, la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti come ad esempio, i certificati comprovanti i rapporti di coniugio o di parentela con il cittadino italiano;

L'addetto alla ricezione rilascia una ricevuta, munita di fotografia dell'interessato, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno.

b) Richieste da presentare presso gli uffici postali abilitati:

- Affidamento
- Asilo / apolide (rinnovo)
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Lavoro subordinato (rinnovo) e autonomo
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Studio (se superiore a novanta giorni)
- Tirocinio formazione professionale.

In questo caso, come pure per la richiesta del rinnovo o delle variazioni del permesso di soggiorno, la domanda deve essere compilata su appositi moduli contenuti nei kit distribuiti gratuitamente da tutti gli uffici postali. Dopo la compilazione, i moduli e gli allegati (fotocopia del passaporto e degli altri documenti meglio indicati nelle istruzioni contenute nel kit) devono essere inseriti nella busta di colore giallo (quella di colore blu è riservata ai cittadini dell'Unione europea) che deve essere consegnata aperta ad uno degli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande. Infatti: **non tutti gli uffici sono abilitati, ma solo quelli elencati nel sito www.portaleimmigrazione.it** dove è anche possibile leggere nel dettaglio le istruzioni per la compilazione, anche in diverse lingue straniere.

Nel sito sono anche elencati i patronati ed i comuni ai quali è possibile rivolgersi per la compilazione telematica delle istanze (a titolo gratuito) che successivamente il cittadino straniero dovrà comunque presentare allo sportello postale per l'inoltro alla questura.

All'atto della consegna della busta, contenente la domanda e fotocopia dei documenti previsti per la specifica tipologia del permesso richiesto, lo straniero deve allegare:

- una marca da bollo da € 14,62;
- la ricevuta del versamento di € 27,50 pari al costo di produzione del permesso di soggiorno in formato elettronico; inoltre devono essere corrisposti allo sportello € 30,00 per le spese del procedimento postale.

Le fotografie (4 formato tessera), invece, saranno portate personalmente in questura in occasione della convocazione per il rilascio del titolo o per eventuali integrazioni della documentazione. La convocazione avverrà con lettera raccomandata.

Il cittadino straniero può verificare nell'area riservata del sito www.portaleimmigrazione.it lo stato di avanzamento della pratica. La ricevuta rilasciata dall'ufficio postale, che vale come "titolo" per attestare la regolarità del soggiorno, contiene due serie di codici che consentono di accedere alla detta area riservata del sito.

c) Richieste da presentare presso gli uffici postali abilitati previa compilazione della domanda presso lo sportello unico della prefettura

- Lavoro subordinato (primo ingresso)
- Famiglia (primo ingresso per ricongiungimento)

Il cittadino straniero che entra per la prima volta in Italia con un visto per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare deve recarsi entro otto giorni lavorativi presso lo sportello unico della prefettura che ha rilasciato il nulla osta. In questa sede deve compilare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che poi dovrà trasmettere alla questura tramite l'ufficio postale.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, salvo i casi di soggiorno per cure mediche (art. 5, comma 2 *bis*, TU) ovvero per lavoro stagionale per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 9, comma 5, Reg). Quando la richiesta è presentata tramite ufficio postale questi adempimenti sono effettuati al momento della convocazione in questura.

Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza all'ufficio immigrazione della questura entro otto giorni lavorativi decorrenti dall'ingresso in Italia. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 euro a 309 euro. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa (art. 5 TU).

Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta del permesso di soggiorno (art. 10 Reg).

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rilasciato o rinnovato solo se lo straniero è in possesso del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato con un datore di lavoro italiano o straniero presso lo sportello unico per l'immigrazione istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (art. 6 TU). Analoga facoltà, ma con alcuni limiti, è attribuita al permesso di soggiorno per studio.

Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati (art. 6 TU).

Lo straniero che trasferisce la sua dimora in altra città deve comunicare il nuovo domicilio all'ufficio immigrazione della questura entro 15 giorni. Sono esonerati gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 6 TU). Gli stranieri iscritti all'anagrafe italiana si spostano liberamente nel territorio nazionale. Se trasferiscono la residenza in altro comune devono effettuare la comunicazione all'ufficio anagrafe di destinazione entro venti giorni. Inoltre sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell'art. 9 TU). Il mancato rinnovo della dichiarazione, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, determina la cancellazione dall'anagrafe (art. 15 Reg).

TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO E FACOLTÀ

Il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

- Lavoro subordinato a tempo indeterminato, per una durata non superiore a due anni;
- Lavoro stagionale, per una durata non superiore a nove mesi. In determinate circostanze il permesso può avere una validità di tre anni con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno;
- Lavoro subordinato a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno;
- Lavoro autonomo, per una durata non superiore a due anni;
- Attesa occupazione/iscrizione collocamento, per una durata non superiore a sei mesi;
- Lavoro subordinato, tipo artistico, per una durata non superiore ad un anno;
- Attività sportiva;
- Tirocinio;
- Missione, per una durata non superiore a tre mesi;
- Vacanze-lavoro, per una durata massima di sei mesi;
- Famiglia, Ricongiungimento familiare, per una durata non superiore a due anni;
- per Assistenza minore a favore del familiare del minore autorizzato dal tribunale per i minorenni ai

- sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico (il regolamento di attuazione indica il "genitore" ma, in realtà, il tribunale può autorizzare più generalmente un "familiare" come stabilisce il TU);
- per Minore età, a favore del minore inespellibile, fino al raggiungimento della maggiore età;
 - Adozione (la direttiva 21 febbraio 2007 del Ministro dell'interno e del Ministro per la famiglia ha soppresso il permesso di soggiorno per adozione e attesa adozione);
 - Affidamento;
 - per Integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del TU, previo parere del Comitato per i minori stranieri;
 - Richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente;
 - Asilo, per una durata non superiore a due anni;
 - per Motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del TU, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
 - Emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
 - Acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;
 - Studio, di durata non superiore ad un anno;
 - Motivi religiosi;
 - per Residenza elettiva, anche a favore dello straniero titolare di una pensione (anche estera) ma percepita in Italia;
 - Cure mediche;
 - Gara sportiva;
 - Giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato (escluso il lavoro stagionale ed i casi di lavoro particolare di cui all'art. 27 TU), lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (art. 6 TU e art 14 Reg) anche senza conversione o rettifica del documento. Analoga facoltà, ma con alcuni limiti, è attribuita al permesso di soggiorno per studio che, comunque, può essere convertito prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo nell'ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto sui flussi. La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso, non viene effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.

Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed il permesso per integrazione minori consentono di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. Il permesso di soggiorno per assistenza del minore rilasciato in base ad autorizzazione del tribunale per i minorenni consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito.

Dal 19 ottobre 2005, data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 140, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, anche il richiedente asilo può accedere ad un regolare lavoro subordinato nella fase provvisoria di attesa del riconoscimento dello stato di rifugiato, solo se *la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.*

Nei casi in cui è possibile utilizzare il permesso posseduto ad altro titolo per esercitare attività di lavoro autonomo, l'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia l'autorizzazione o procede all'iscrizione

eventualmente richiesta (ad esempio la camera di commercio, il comune, l'ordine professionale) dovrà comunicare l'avvenuto rilascio alla questura che, alla scadenza del permesso di soggiorno, lo rinnoverà per motivo di lavoro autonomo.

Nota:

per il rilascio, rifiuto o revoca dei documenti di soggiorno del familiare extracomunitario del cittadino dell'Unione europea o del cittadino italiano, si veda la scheda "Comunitari".

RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I principali motivi che determinano il rifiuto del permesso di soggiorno sono i seguenti:

- la mancanza di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (ad esempio la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato), salvo trattarsi di mere irregolarità formali sanabili;
- lo straniero è persona pericolosa e può costituire "minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato" *ovvero risulta condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite* (articolo 5, comma 5, in relazione all'articolo 4, comma 3, TU);
- la mancanza dei mezzi di sostentamento adeguati alla durata del soggiorno ed al viaggio di ritorno, salvo i casi di esenzione (rifugiati, richiedenti asilo, titolari di soggiorno per motivi umanitari);
- la persona è segnalata quale inammissibile da uno dei Paesi che applicano la convenzione di Schengen, salvo il ricorrere di motivi di carattere umanitario o di uno specifico interesse dello Stato italiano (articolo 5, comma 6, TU).

RINNOVO, RIFIUTO DEL RINNOVO E REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta o sessanta o novanta giorni (a seconda del tipo di permesso di soggiorno di cui si chiede il rinnovo) prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal testo unico. La giurisprudenza ritiene che questi termini non siano perentori e quindi il solo ritardo non giustifichi il rifiuto del rinnovo. Circa le modalità di richiesta di rinnovo tramite gli uffici postali, si rimanda a quanto già scritto nel paragrafo "Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno".

Anche in occasione della richiesta di rinnovo lo straniero è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, fatti salvi i casi di soggiorno per un periodo non superiore a novanta giorni o per motivi di cura (art. 5, comma 4 *bis*, TU).

Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione (art. 12 Reg).

Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario (art. 13 Reg).

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (art. 13 Reg).

Il permesso di soggiorno è revocato quando si verificano le stesse circostanze che danno luogo al rifiuto del rilascio o del rinnovo. Il TU prevede ulteriori specifiche circostanze di revoca all'articolo 26, comma 7 *bis* (nel caso di condanna irrevocabile per uno dei reati previsti dalla legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del c.p.) ed all'articolo 30, comma 1 *bis* (concernente la revoca del permesso per motivo di famiglia quando sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole).

Se il provvedimento di rifiuto del rinnovo o della revoca riguarda uno straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto (qualunque sia il titolo di soggiorno posseduto, sia esso per motivi di famiglia, oppure convertito in lavoro o studio) la questura, prima di adottare il provvedimento, deve valutare e tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Nelle more del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, che può durare anche mesi, lo straniero, ai sensi della direttiva del Ministro dell'interno del 5 agosto 2006 e della circolare del 7 dicembre 2006, continua ad esercitare tutte le facoltà consentite dal permesso scaduto e per il quale si richiede il rinnovo, purché abbia rispettato le seguenti condizioni:

- la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- è in possesso dell'originale del permesso scaduto e della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Inoltre lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, ma senza attraversare i Paesi dell'area Schengen, salvo - come previsto per l'estate 2007 e fino al 30 ottobre - il transito attraverso gli scali aerei di tutti i Paesi dell'Ue ed anche quelli marittimi di Francia, Spagna e Malta.

Aggiornato al 1 settembre 2007